

Disciplina della magistratura - Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 7616 del 21/03/2024 (Rv. 670522-01)

Magistrato - Illecito disciplinare ex art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 109 del 2006 - Indebito vantaggio - Necessità - Fattispecie.

In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, la configurazione dell'illecito di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 109 del 2006 richiede che, nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali, mediante la violazione dei doveri di diligenza, laboriosità e correttezza, sia procurato ad una delle parti un indebito vantaggio. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza con cui la Sezione disciplinare del CSM aveva sanzionato un Pubblico Ministero - che aveva fornito un'informazione, non riservata ex art. 116 c.p.p. e di per sé ininfluyente sull'esito del procedimento considerato nel capo d'incolpazione, sull'esistenza o meno di un provvedimento dell'autorità giudiziaria - e ravvisato il vantaggio indebito nell'agevolazione della parte nell'acquisizione di informazioni di suo interesse, pur non ricorrendo alcuna ipotesi di divulgazione preferenziale della strategia investigativa o comunque di determinazioni sensibili inerenti all'esercizio dell'azione penale).

Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 7616 del 21/03/2024 (Rv. 670522-01)